

Codice Marca da Bollo _____

Data Emissione Marca da
Bollo _____

ALLEGATO 3

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E
.....QUALE BENEFICIARIO DELL'AVVISO INTEGRATIVO
REGIONALE PER LA CANDIDATURA DI PROGETTI SUL BANDO
CONGIUNTO INTERREGIONALE "VINNOVATE CALL 2025" PR FESR
2021-2027 AZIONE 1.1.1 E AZIONE 1.1.2" - APPROVATO CON
DGR n. 779 del 26 maggio 2025. CUP.....**

Atto sottoscritto digitalmente tra
il/la che, in virtù della Determina
dirigenziale del, interviene nel presente atto
in qualità di Responsabile dell'Area Ricerca,
Innovazione, Reti Europee - Settore Attrattività,
Internazionalizzazione, Ricerca ed in nome e per conto
della Regione Emilia-Romagna - C.F. 80062590379 (di
seguito indicata come Regione) ai sensi della L.R.
43/2001 e successive modificazioni e integrazioni,

e

il/la _____ che interviene nel
presente atto in qualità di _____
(indicare la qualifica e l'atto di conferimento del
potere di firma) di _____ Cod.
Fisc. _____ P.Iva _____ (di seguito indicato come
Beneficiario) con sede in _____ Via
_____ n. __,

Premesso che

- con delibera di Giunta Regionale n. 779 del 26 maggio 2025, la Regione ha approvato un avviso integrativo regionale per la candidatura di progetti sul bando congiunto interregionale "Vinnovate call 2025"- PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.1 e Azione 1.1.2 (di seguito Avviso);
- con determinazione n. 11032 del 11/06/2025 è stato nominato il gruppo istruttorio finalizzato ad individuare i soggetti proponenti ammissibili alla seconda fase dell'Avviso approvato con D.G.R. n. 779/2025;
- con determinazione n. 18852/2025 sono stati approvati i progetti ammessi alla candidatura della Seconda fase dell'Avviso Integrativo Regionale "Vinnovate Call 2025", approvato con D.G.R. n. 779/2025;
- con determinazione n. 336 del 13/01/2026 è stata approvata la graduatoria formulata dal Nucleo di Valutazione dei progetti candidati a valere sulla Seconda fase dell'Avviso approvato con D.G.R. n.779/2025;
- con delibera di Giunta regionale n. del la Regione ha approvato le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e non ammessi e contestualmente lo schema di convenzione tra la Regione e i beneficiari per la realizzazione dei piani di attività approvati, dalla

quale il progetto PG..... risulta ammesso a finanziamento;

- con Determinazione n. del la Regione ha concesso un finanziamento pari a a favore di per la proposta progettuale presentata a valere sull'Avviso approvato con delibera di Giunta Regionale n. 779 del 26 maggio 2025;

- che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a quanto previsto nel sopracitato Avviso,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 e , quale Beneficiario del finanziamento a valere sull'avviso integrativo regionale per la candidatura di progetti sul bando congiunto interregionale "Vinnovate Call 2025" PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.1 e Azione 1.1.2, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.779 del 26 maggio 2025, per la realizzazione del progetto del beneficiario sopraindicato.

Art. 2

Obblighi del Beneficiario e della Regione

Il Beneficiario si impegna a:

- i. realizzare il Piano di attività PGdel ed effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che tale progetto sia eseguito nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione di cui agli artt. n. 4,5,6,7,8;
- ii. fornire, in via diretta alla Regione, e agli eventuali organi da essa individuati, qualsiasi informazione richiesta ai fini del monitoraggio e del controllo delle attività del piano, come previsto ai paragrafi 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e 12 dell'Avviso;
- iii. adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alla realizzazione del progetto, ferme restando le norme contabili nazionali;
- iv. informare tempestivamente la Regione di qualsiasi evento che possa influire sull'attuazione del progetto o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla Convenzione, sulla variazione dei requisiti di ammissibilità al contributo regionale, così come stabiliti

dall'Avviso (riferimento paragrafi 11.5 e 13 dell'Avviso);

- v. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione del piano di attività, comprese eventuali visite in situ ed eventuali verifiche anche successive al periodo di svolgimento delle attività e alla liquidazione del contributo come previsto al paragrafo 12 dell'Avviso;
- vi. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- vii. restituire i contributi erogati, maggiorati degli interessi legali, nei casi di revoca o di risoluzione della Convenzione come previsti al par. 13 dell'Avviso;
- viii. rispettare gli impegni specifici previsti al par. 2 "Oggetto" dell'Avviso;
- ix. adottare le corrette procedure di acquisizione di beni e servizi ai sensi della normativa di cui al codice dei contratti, laddove applicabile.

La Regione Emilia-Romagna si impegna a provvedere all'erogazione delle agevolazioni previste dalla

Determinazione n.... per l'ammontare complessivo massimo di €...,, come previsto dal piano di attività approvato, tenuto conto dell'esito della valutazione dello stesso. Tali agevolazioni saranno versate a seguito dell'esame sulla rendicontazione presentata a saldo in unica soluzione ai sensi dell'Art. 9 dell'Avviso e del manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" sul conto corrente indicato su Sfinge dal soggetto beneficiario, nelle modalità di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

Investimento e contributo

L'importo complessivo degli investimenti necessari per la realizzazione del Piano di attività di cui alla presente Convenzione è pari ad euro _____, cui corrisponde il contributo massimo del 70% dell'investimento ammesso per un importo complessivo pari ad euro..... per la durata del progetto.

Qualora l'importo complessivo della spesa ammessa in fase di rendicontazione o a seguito di controlli risulti inferiore all'importo dell'investimento sopraindicato, si provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo. Non potrà essere in nessun caso concesso un contributo regionale di importo superiore a quello suindicato.

Il contributo regionale sarà liquidato sulla base dell'analisi delle rendicontazioni e del conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di attività e delle spese approvate dalla Regione nella misura massima del 70% delle spese ammesse.

Art. 4

Modalità di liquidazione del contributo e cronoprogramma

All'erogazione del contributo al Beneficiario si provvederà con atti formali del Dirigente regionale competente o suo delegato secondo la normativa vigente, nei limiti degli impegni di spesa assunti.

Il contributo regionale, definito al precedente articolo n.3, verrà liquidato a seguito di presentazione di rendicontazione a saldo in unica soluzione entro i 2 mesi successivi alla conclusione della realizzazione del piano di attività, previo pagamento di tutte le spese previste per la realizzazione del progetto, ovvero entro i mesi dalla data di avvio delle attività, ovvero a decorrere dalla data di concessione e impegno delle risorse, salvo proroga autorizzata.

Qualora venga concessa una proroga per la realizzazione del Piano di attività, verranno definiti i nuovi termini di ammissibilità delle spese e per la presentazione della rendicontazione a saldo.

Il contributo verrà erogato entro 80 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della rendicontazione delle spese a saldo. Eventuali richieste di integrazioni determineranno una sospensione del procedimento. Il Beneficiario è tenuto a rispondere entro 45 giorni dalla data di ricevimento della citata richiesta (ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. n. 32/1993) tramite apposita funzionalità prevista dall'applicativo Sfinge; qualora necessitasse di un termine di sospensione superiore a 45 giorni dovrà farne istanza motivata tramite Sfinge alla Regione, la quale valuterà l'ammissibilità e l'eventuale durata della proroga in base agli ordinari canoni di ragionevolezza e di proporzionalità. Il termine di 80 giorni sopra indicato per il pagamento del contributo riprenderà a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione integrativa completa, ovvero entro 45 giorni dalla richiesta di integrazione documentale in assenza di comunicazioni da parte del beneficiario.

In caso di mancata risposta o di risposta parziale da parte del Beneficiario entro il termine sopracitato, i tempi del procedimento riprenderanno a decorrere e la Regione potrà procedere alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla sola documentazione

validata dagli uffici regionali, ove ne ricorrano i presupposti.

Le liquidazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse nel bilancio regionale, nei limiti degli impegni di spesa assunti e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Art.5

Documentazione di rendicontazione

Il Beneficiario è tenuto a presentare in via telematica alla Regione, tramite l'applicativo Sfinge, nel rispetto di quanto stabilito dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione", e in corrispondenza della trasmissione della rendicontazione a saldo secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 tutta la documentazione inerente alla spesa sostenuta, ossia documentazione contabile (giustificativi di spesa e quietanze di pagamento), documentazione amministrativa (atti, contratti, lettere di incarico, ecc) e di progetto.

Indicazioni dettagliate sulla documentazione da allegare alle rendicontazioni finanziarie succitate saranno specificate nel manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" che verrà predisposto dall'Area Liquidazione dei Programmi per lo

Sviluppo Economico e Supporto alla Autorità di Gestione FESR.

I beneficiari pubblici e/o qualificati come stazioni appaltanti o organismi di diritto pubblico e/o che si avvalgono di stazioni appaltanti per l'approvvigionamento di beni e servizi sono tenuti al rispetto della normativa di cui al codice dei contratti, laddove applicabile.

Spetta al beneficiario dichiarare la propria qualificazione e se soggetto o meno al rispetto della normativa di cui al codice dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda la documentazione amministrativa relativa agli affidamenti di servizi e forniture (a norma del codice dei contratti pubblici) nonché la conseguente esecuzione contrattuale, la stessa andrà caricata in un'apposita sezione di Sfinge 2020 denominata "sezione contratti" almeno 120 giorni prima della presentazione della rendicontazione contabile/finanziaria.

Le rendicontazioni finanziarie, accompagnate dalle relazioni di sintesi sulle attività svolte dovranno essere inviate alla Regione entro le scadenze indicate all'art. 4.

Art. 6

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese elencate al paragrafo 6 "spese ammissibili" dell'Avviso, nel rispetto della normativa nazionale di cui al DPR n. 66/2025, e del manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione".

Sono rendicontabili le spese a partire dalla data di adozione della determinazione di concessione e impegno delle risorse ed entro il termine di chiusura del progetto (spese relative ad attività avvenute e concluse entro i dalla concessione del contributo). Le spese possono essere sostenute dal beneficiario fino ai due mesi successivi alla chiusura del progetto (entro i mesi dalla concessione del contributo), salvo proroga autorizzata.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa tutti i giustificativi dovranno soddisfare quanto previsto al par. 9 dell'Avviso "Rendicontazione delle spese" e riportato nel manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione".

Le categorie di costi ammissibili sono quelle indicate al paragrafo 6 dell'Avviso, ovvero le seguenti:

- Spese di personale;
- Spese per nuove attrezzature e strumentazioni di ricerca, incluso software specialistico;
- Spese per consulenze e acquisizione beni e servizi;

- Altre spese dirette;
- Spese generali.

Art. 7

Durata del progetto

Il progetto oggetto della presente convenzione si intende avviato alla data di sottoscrizione della presente Convenzione e dovrà essere completato entro

Le spese sono comunque ammissibili dalla data di adozione della determinazione di concessione e impegno delle risorse (.....).

Nel caso in cui ai fini del raggiungimento degli obiettivi, le attività debbano protrarsi oltre la data di conclusione inizialmente individuata dal Beneficiario, dovrà essere fatta richiesta di proroga, debitamente motivata, tramite l'applicativo Sfinge entro 60 giorni antecedenti alla data termine del progetto come su indicata. Il beneficiario riceverà comunicazione in merito all'esito della richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a mezzo Sfinge. La richiesta di proroga potrà essere accordata solo a seguito di un confronto con le altre regioni finanziatrici del progetto presentato e del loro parere positivo, con le quali verrà concordata la relativa durata compatibilmente con i tempi di liquidazione e certificazione del PR FESR 2021-2027.

Art. 8

Modifiche del progetto

Fermo restando il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dall'Avviso, è possibile richiedere modifiche al Piano delle attività approvato, con le modalità indicate al Paragrafo 11.5 dell'Avviso. Le richieste di variazione devono precedere la rendicontazione delle spese correlate.

Tali richieste di modifica, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate, esclusivamente tramite l'applicativo Sfinge, dal Beneficiario alla Regione, che le valuterà entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine la Regione non formuli rilievi o richieste di chiarimento, le modifiche si intendono approvate.

Le richieste di variazione non saranno prese in considerazione se trasmesse nei 60 gg precedenti il termine di realizzazione delle attività.

Qualsiasi modifica alle attività previste non potrà comunque alterare le finalità complessive del progetto, né comportare una variazione del contributo massimo erogabile da parte della Regione, che resterà quello stabilito all'art. 3 della presente Convenzione.

Art. 9

Monitoraggio, controllo e stabilità delle operazioni

Lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma Regionale 2021-2027 e delle attività di controllo, in capo alla Regione, avverrà secondo quanto previsto ai paragrafi 11.2, 11.6 e 12 dell'Avviso.

La Regione effettua, in ogni momento e anche successivamente alla data di pagamento del contributo, tutti i controlli necessari previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, a garantire la correttezza e la legittimità e l'ammissibilità delle operazioni finanziate con l'Avviso, ai sensi degli artt. 74 "Gestione del programma da parte dell'Autorità di Gestione", e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) 2021/1060.

La Regione effettua anche successivamente alla data di pagamento del contributo, tutti i controlli necessari previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, a garantire la correttezza e la legittimità e l'ammissibilità delle operazioni finanziate con l'Avviso.

In particolare, i principali controlli che saranno effettuati, anche tramite lo strumento informatico Arachne, sono quelli indicati, non esaustivamente, di seguito:

a) controlli ex ante la concessione dei contributi:
controlli desk (tramite verifiche documentali)
finalizzati alla verifica dell'ammissibilità delle
domande e alla concessione dei contributi;

b) controlli ex ante la liquidazione dei contributi:
controlli desk (tramite verifiche documentali) e
controlli in loco finalizzati alla verifica delle
rendicontazioni delle spese e alla liquidazione dei
contributi;

c) controlli ex post la liquidazione dei contributi
finalizzati alla verifica dell'effettiva realizzazione
degli interventi finanziati e della conformità degli
stessi rispetto al progetto approvato e la verifica del
rispetto della stabilità delle operazioni.

Su segnalazione delle autorità di controllo esterne al
programma eventuali verifiche finalizzate a garantire la
regolarità delle operazioni finanziate possono essere
effettuate successivamente alla liquidazione del saldo.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 70 "Poteri e
responsabilità della Commissione", potrà svolgere - con
le modalità indicate nel medesimo articolo - controlli,
anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e
agevolare le attività di controllo, anche in loco, e a
mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni

e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontrino irregolarità o inosservanze in merito alle prescrizioni dell'Avviso, si procederà, a seconda dei casi, alla revoca, totale o parziale, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.

Le operazioni finanziate dalla presente Convenzione sono tenute al rispetto dell'art.65 del Regolamento UE 2021/1060.

Art. 10

Cause di Decadenza e revoca dei contributi - Recupero delle somme liquidate

Si rimanda all'articolo 13 dell'Avviso per la definizione dei casi di revoca. In caso di mancata partecipazione attiva o ritiro di un partner, può essere prevista la revoca totale o parziale del contributo pubblico concesso. Il progetto sarà sottoposto alla verifica del Nucleo di Valutazione per una stima della possibilità di

completamento del progetto approvato e la valutazione sull'eventuale revoca applicabile.

Per quanto riguarda il "diritto di accesso" delle parti che entrano o escono dall'accordo consortile, nonché le disposizioni relative alla "forza maggiore", si rimanda agli accordi consortili stipulati tra i beneficiari e i partner internazionali.

Art. 11

Obblighi di informazione, comunicazione e visibilità

Si richiama in questa sede, tutto quanto esposto nell'Avviso al par. 11.3.

Art. 12

Controversie

Per ogni eventuale controversia inerente alla presente convenzione, che non possa essere composta in via amichevole tra le parti, è competente il Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna, a seconda della rispettiva giurisdizione.

Art. 13

Privacy e riservatezza

Tutti i dati personali di cui la Regione venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e nel rispetto dell'art. 13 del

